

COPIA

**COMUNITA' MONTANA
VALLE SUSA E VAL SANGONE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL'ORGANO ESECUTIVO**

N. 12 del 19/02/2014

OGGETTO :

PROPOSTA DI TRASFORMAZIONE DI SMAT S.P.A. IN AZIENDA SPECIALE CONSORTILE.

L'anno **duemilaquattordici**, addì **diciannove**, del mese di **febbraio**, alle ore **15** e minuti **30**, presso la sede in Bussoleno, regolarmente convocato, si è riunito l'Organo Esecutivo nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PLANO Sandro	PRESIDENTE	X	
MARCECA Baldassare	VICE PRESIDENTE	X	
CLERICO Marina	ASSESSORE	X	
GIULIANO Piero Luigi	ASSESSORE	X	
MILETTO Antonio	ASSESSORE		X
PONSERO Carlo	ASSESSORE	X	
TERZOLO Paolo Maria	ASSESSORE	X	
Totale		6	1

Totale Presenze 6 Totale Assenze 1

Assiste all'adunanza il Vice Segretario Sig **FAVRO BONET Dr. Andrea** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **PLANO Sandro** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA ESECUTIVA

A relazione dell'Assessore Clerico

Premesso che:

L'Amministrazione della Comunità Montana sostiene il mantenimento in mano pubblica della proprietà e della gestione, partecipativa e senza scopo di lucro, del servizio idrico integrato del territorio, e per questo dichiara di:

1. riconoscere il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;
2. confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;
3. riconoscere che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale senza scopo di lucro, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000.”

Va quindi superata, secondo gli orientamenti di questa Amministrazione, la forma giuridica di Società per Azioni nella quale sono a suo tempo confluiti lo storico acquedotto AziendaAM di Torino con il Consorzio Po Sangone che aveva unito i primi 10 comuni di Torino e cintura torinese nella realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione. Usciti dalla forma di governo di diritto pubblico i due enti sono allora entrati in quello del diritto privato della Società per Azioni SMAT, con un numero di soci giunto oggi a 286 Comuni Azionisti.

Ciò anche considerato che non esiste alcuna norma comunitaria che imponga la privatizzazione dei servizi pubblici locali.

L'Unione Europea riconosce infatti che “[...] *le autorità pubbliche competenti (Stato, Regioni, Comuni) sono libere di decidere se fornire in prima persona un servizio di interesse generale o se affidare tale compito a un altro ente (pubblico o privato)*”; recentemente, la Corte Europea di Giustizia ha ribadito che “[...] *un'autorità pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne non appartenenti ai propri servizi*”. (sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, punto 48) [Sentenza Corte europea di Giustizia: C32408 del 13 novembre 2008]. Da ultimo, la Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 gennaio 2014, n. P7_TA-PROV(2014)0026 non solo *"non impone la privatizzazione delle imprese pubbliche che forniscono servizi al pubblico"*, ma riconosce la particolare natura dell'acqua come un bene pubblico, escluso dall'obbligo di applicazione degli appalti e delle concessioni.

La gestione pubblica di un servizio economico generale è quindi ammessa dai principi e dalle regole del diritto comunitario che si applicano direttamente nell'ordinamento italiano, anche in assenza – com'è il caso attuale – di una disciplina nazionale di adeguamento, come del resto riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 24 del 26 gennaio 2011 e recentemente dalla Corte dei Conti Sezione Autonomie con deliberazione n. N. 2/SEZAUT/2014/QMIG del 15 gennaio 2014.

Considerato che:

La trasformazione di SMAT S.p.A. in azienda speciale consortile è coerente con lo stesso statuto della società, ove all'art. 9, comma 1 si scrive che: *“Il capitale della società è interamente pubblico. Possono entrare nella società gli enti locali o loro forme associative il cui territorio sia compreso nell’Ambito Territoriale Ottimale n.3 Torinese (ATO3) quale definito nell’Allegato B (LR 20 gennaio 1997, n.13)”*.

L'art. 10 recita inoltre che: *“I Comuni posso trasferire le proprie azioni esclusivamente a favore di enti locali o loro forme associative compresi nell’Ambito Territoriale Ottimale n.3 Torinese.”*.

Questo principio ha trovato conferma popolare nell'esito dei referendum del 12 e 13 giugno 2011, che anche nell'area della Comunità Montana ha visto la prevalenza del SI ai due quesiti, in linea con il dato nazionale.

Un chiaro e largamente maggioritario orientamento dei cittadini avrebbe meritato una sollecita ed adeguata risposta delle istituzioni locali e nazionali, mentre risulta che, a distanza di quasi tre anni, le istituzioni non hanno ancora dato attuazione a quanto voluto dai cittadini. Fanno eccezione il Comune di Napoli, che ha già proceduto alla Trasformazione di ARIN Spa nell'Azienda Speciale “ABC - Acqua Bene Comune” e le deliberazioni adottate in tal senso da alcuni Comuni della Provincia di Torino, come Busano, Nichelino, Rivalta, Villar Focchiardo e Villar Dora.

Il Consiglio Provinciale di Torino, con una “delibera di indirizzo” del 23 luglio 2013 aveva negato la fattibilità giuridica della trasformazione in azienda speciale, richiesta da una Delibera di iniziativa popolare sostenuta da oltre 11.000 firme di cittadini elettori.

I presupposti giuridici di questa deliberazione sono ora ribaltati dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie che, nell'adunanza del 15 gennaio 2014, con la sopracitata deliberazione N. 2/SEZAUT/2014/QMIG ha enunciato i seguenti principi di diritto:

a) l'operazione di trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico a rilevanza economica (nella specie, il servizio idrico) in azienda speciale consortile, è compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismi entrambi dotati di patrimonio separato, a garanzia dei terzi e dei creditori, e sia con le disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica;”

Non esiste impedimento giuridico affinché SMAT ritorni ad essere, per le ragioni sopra evidenziate, aderente, quanto a vocazione e finalità perseguita, al modello organizzativo ed operativo dell'Azienda Speciale Consortile delineata dagli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2001 e s.m.i..

La SMAT Spa, infatti, deve avere, a giudizio di questa Amministrazione, come obiettivo quello di garantire il soddisfacimento dell'interesse collettivo di tutta la comunità presente sul territorio nel quale opera, attraverso un accesso universale e di qualità alla risorsa primaria dell'acqua, in primo luogo quella per uso umano, finalità incompatibile con il perseguimento di un profitto economico da distribuire ai soci.

LA SMAT, pertanto, meglio riuscirà a perseguire i propri fini abbandonando la struttura di società commerciale per azioni, trasformandosi in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati.

Con la sua trasformazione in Azienda Speciale Consortile, l'attività di SMAT dovrà essere orientata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati, senza fini di lucro e, al fine di garantire una gestione trasparente, democratica e volta agli interessi della collettività servita, dovrà essere retta da uno Statuto che fissi principi fondamentali a presidio di quelle esigenze che così si riassumono:

- a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
- b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;
- c) l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;
- d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro.

Si ritiene, nel frattempo, opportuno che le modifiche sin qui proposte allo Statuto di SMAT spa e alla Convenzione tra i soci vadano invece rafforzate in stretta coerenza con l'esito referendario e nella prospettiva della sua completa attuazione tramite la trasformazione di SMAT in Azienda speciale consortile di diritto pubblico.

Nelle more dell'auspicata trasformazione si ritiene quindi di proporre la modifica dell'art. 17.2 relativo al quorum richiesto per la modifica dell'art. 9.1 dello Statuto e la norma relativa alla destinazione degli utili di cui all'Art. 2 della Convenzione tra i soci.

E poiché la trasformazione di SMAT consentirà di affidare direttamente all'Azienda speciale la gestione del servizio idrico, va eliminata la modalità di affidamento c.d. "*in house providing*" ora prevista all'Art. 3 della Convenzione.

Dato atto che non sono richiesti i pareri tecnici espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto la presente deliberazione ha valenza di atto di indirizzo politico;

DELIBERA

1. di approvare le premesse e le considerazioni come parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di aderire alla richiesta di trasformazione di SMAT SpA in Azienda Speciale Consortile di diritto pubblico a norma degli artt. 31 e 114 D.Lgs. 267/2001 e s.m.i., finalizzata esclusivamente alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
3. di chiedere ai soci della SMAT, l'inserimento nello Statuto dell'Azienda speciale, dei principi fondamentali a garanzia delle suddette finalità, così come di seguito riassunti:
 - a) l'Azienda dovrà, in via esclusiva, operare nell'ambito della produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio degli enti locali consorziati;
 - b) l'Azienda non potrà perseguire fini di lucro anche in via indiretta;
 - c) l'Azienda dovrà garantire la effettiva partecipazione della popolazione residente nel territorio degli enti locali consorziati alle scelte qualificanti relative alla produzione, erogazione e gestione del Servizio Idrico Integrato;
 - d) l'Azienda dovrà garantire la partecipazione dei propri dipendenti alle scelte qualificanti relative all'organizzazione del lavoro.

- 4 di dar mandato al Presidente di promuovere, presso i Comuni appartenenti alla Comunità Montana, quanto deliberato;
- 5 di demandare agli uffici della Comunità Montana la trasmissione della presente deliberazione a SMAT SpA, ATO3 ed ai Comuni del territorio;
- 6 di proporre ai soci SMAT, , nelle more del processo di trasformazione di SMAT S.pa. in azienda speciale consortile di diritto pubblico, di provvedere alla modifica dello statuto e della convenzione tra i soci come segue:

a) STATUTO SOCIALE

TITOLO V: assemblee - ART. 17 – Assemblea – Diritto di voto – Quorum

17.2 L'assemblea ordinaria e straordinaria, nella prima convocazione e nelle successive, delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale ed almeno il 40% (quaranta per cento) dei Soci presenti nell'assemblea.

Per le deliberazioni aventi ad oggetto la modifica dell'articolo 9.1 dello statuto sociale, l'assemblea

straordinaria delibera con il voto favorevole di tutti i Soci aventi diritto al voto.

b) CONVENZIONE TRA I SOCI SMAT EX ART. 30 T.U.E.L.

Art. 2 – Destinazione degli utili è sostituito dal seguente:

L'utile annuale, al netto della riserva legale, prodotto da SMAT viene destinato a riserva dell'azienda a sostegno del piano economico-finanziario dell'Azienda stessa.

Art. 3 - Compagine societaria

Le parole : “In ottica di rafforzamento dell'in-house providing ...,” sono cancellate.

AFB/afb/cc

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PLANO Sandro

IL VICE SEGRETARIO
F.to FAVRO BONET Dr. Andrea

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ come prescritto dall'art.124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO

Lì _____

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[] è stata comunicata, con lettera prot. n. _____ del _____ ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall'art.25, del D.Lgs. 267/2000.

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.).

IL SEGRETARIO

Lì _____

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

lì _____

IL SEGRETARIO
